

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza bis, con Ordinanza Collegiale, n. 00340/2020 Reg. Prov. Coll. del 14.1.2020, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del “sito web istituzionale del MIUR” dei motivi aggiunti presentati da Andrea VIANELLO il 15.05.2018 al ricorso collettivo iscritto al n.r.g. 4308/2016 (Acanfora + altri vs Miur + 1) e degli altri atti indicati nel detto decreto.

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, R.G. n.4308/2016

**2. Nomi della ricorrente che ha presentato motivi aggiunti e di seguito quello dei ricorrenti di cui all’atto introduttivo del giudizio 4308-2016 RG.**

**Andrea VIANELLO** VNLNDR64B01L736Z), nato a Venezia il 1.2.1964

- 
1. Acanfora Domenico (CNFDNC92A18H703B), nato a Salerno il 18.01.1992;
  2. Agerola Rosa (GRLRSO67P54F839K), nata a Napoli il 14.9.1967;
  3. Ambrosio Angelo (MBRNL70A04G190F), nato ad Ottaviano (Na) il 4.1.1970;
  4. Ambrosio Donatella (BRDTL79B41H931M), nata a S. Giuseppe Ves.no (Na) il 1.2.1979;
  5. Ambrosio Loredana (MBRLDN73E65H931H), nata a S. Giuseppe Ves.no il 25.5.1973;
  6. Ambrosio Rosanna (MBRRNN70R68H931C), nata a S. Giuseppe Ves.no (Na) il 28.10.1970;
  7. Arentino Biagio (RNTBGI82A03A509S), nato ad Avellino il 3.1.1982;
  8. Aronica Angelo (RNCNGL81M31E573H), nato a Licata (Ag) il 31.8.1981;
  9. Ascolese Angelo Raffaele (SCLNLR89M10H931B), nato a S. Giuseppe Ves.no il 10.8.1989;
  10. Ascolese Francesco Salvatore (SCLFNC91D13H931J), nato a S. Giuseppe Ves.no il 13.4.1991;
  10. Auricchio Rosa (RCCRSO86T69F912A), nata a Nocera Inferiore (Sa) il 29.12.1986;
  12. Avino Luigia (VNALGU80E42L259T), nata a Torre del Greco il 2.5.1980;
  13. Barbati Tonia (BRBTNO79B51A509F), nata ad Avellino l’11.2.1979;
  14. Benetton Chiara (BNTCHR88R42G224Z), nata a Padova il 2.10.1988;
  15. Boccia Egidio Stefano (BCCGST79T27Z112E), nata a Essen (D) il 27.12.1979;
  16. Bove Valentina (BVOVNT84B46G795X), nata a Pollena Trocchia (Na) il 6.2.1984;
  17. Buonocore Valeria (BNCVLR90A45L845Q), nata a Vico Equesne il 5.1.1990;
  18. Busiello Domenico (BSLDNC86E16C495A), nato a Cercola (Na) il 16.5.1986;
  19. Campopiano Gaetano (CMPGTN74H27B963P), nato a Caserta il 27.6.1974;
  20. Capolongo Antonio (CPLNTN69P06G812H), nato a Pomigliano D’Arco (Na) il 6.9.1969;
  21. Caprio Natascia (CPRNSC80E70G795G), nata a Pollena Trocchia il 30.05.1980;
  22. Carbone Camilla (CRBCLL85H62Z129J), nata a Foesani (Romania) il 22.06.1985;
  23. Carillo Luisa (CRLLSU84M46H860G), nata a San Gennaro Ves.no il 06.08.1984;
  24. Caserta Fabio (CSRFB81E23B963F) nato a Caserta il 23.05.1981;
  25. Cavallaro Pasquale (CVLPQL90P14I438Y) nato a Scafati (Sa) 14.09.1990;
  26. Cavallo Bernadette (CVLBNO86B54H703U), nata a Salerno il 14.02.1986;
  27. Cinque Antonio (CNQNTN78E19F924B), nato a Nola il 19.05.1978;
  28. Colacrai Stefania (CLCSFN73D67C245J), nata a Castelpagano (BN) il 27.04.1973;
  29. Corvino Anna (CRVNN82A50F912V), nata a Nocera Inferiore il 10.01.1982;
  30. Corvino Stefano (CRVFN84B12F912H), nato a Nocera Inferiore (Sa) il 12.02.1984;
  31. Cota Giuseppe (CTOGPP84E11D643R), nato a Foggia l’11.5.1984;

32. D'Ambrosio Dario (DMBDRA87S10G813Z), nato a Pompei (Na) il 10.11.1987;
33. D'Amore Marco (DMRMRC75A02F839V) , nato a Napoli il 2.1.1975;
34. D'Angiolella Michela (DNGMHL84H42F839Q), nata a Napoli il 2.06.1984;
35. D'Avino Giuseppina (DVNGPP86P70H860L), nata a S. Gennaro Vesuviano il 30.09.1986;
36. De Lorenzo Luigi (DLRLGU78L13C129E), nato a Castellammare di Stabia il 13.07.1987;
37. De Rosa Vincenzo (DRSVCN79L03F839E), nato a Napoli il 3.07.1979;
38. De Stavola Antonio (DSTNTN80D23B715Q), nato a Capua (Ce) il 23.4.1980;
39. De Stefano Barbato (DSTBBT79B04I073N), nato a S. Paolo Bel Sito (Na) il 04.02.1979;
40. Della Rovere Valentina (DLLVNT84E46D122N), nata a Crotone il 06.05.1984;
41. Delle Cave Roberta (DLLRRT84C59A509Y), nata ad Avellino il 19.03.1984;
42. Di Domenico Rosa (DDMRSO79B44H931L), nata a San Giuseppe Vesuviano il 04.02.1979
43. Di Fiore Assunta (DFRSNT87L69C495L) nata a Cercola il 29.07.1987
44. Di Lauro Pasquale (DLRPQL84A28F839V) nato a Napoli il 28.01.1984
45. Di Leva Gaetana (DLVGTN87P45L245K) nata a Torre Annunziata il 5.09.1987
46. Donnarumma Carolina (DNNCLN83D48G230W) nata a Pagani l'8.04.1983
47. Dragonetti Marta (DRGMRT80D67A509F) nata ad Avellino il 27.04.1980
48. Esposito Raffaella (SPSRFL77H51F912C) nata a Nocera Inferiore il 11.06.1977
49. Esposito Roberta (SPSRRT94E64H860J) nata a San Gennaro Vesuviano il 24.05.1994
50. Farina Francesco (FRNFNC82P18E230G) nato a Pagani il 18.09.1982
51. Feola Ilaria (FLELRI81P61G795E) nata a Pollena Trocchia (NA) il 21.09.1981
52. Ferrante Luisa (FRRLSU78M41F924J) nata a Nola (NA) il 01.08.1978
53. Ferrante Mafalda (FRRMLD92E47A509O) nata ad Avellino il 07.05.1992
54. Ferrara Mauro (FRRMRA90M30F924I) nato a Nola (NA) il 30.08.1990
55. Finaldi Monica (FNLNMC82M64L259E) nata a Torre del Greco (NA) il 24.08.1982
56. Fiore Claudia (FRICLD83H54F839D) nata a Napoli il 14.06.1983
57. Foglia Anna (FGLNNA87T56F924X) nata a Nola (NA) il 16.12.1987
58. Garofalo Luca (GRFLCU85R14L628O) nato a Vallo della Lucania (SA) il 14.10.1985
59. Giordano Giovanni (GRDGNN78S14H931A) nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 14.11.1978
60. Giugliano Luisa (GGLLSU84L50C351L) nata a Catania il 10.07.1984
61. Giugliano Salvatore (GGLSVT89D16H860A) nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 16.04.1989
62. Iervolino Alberto (RVLLRT78R23F839F) nato a Napoli il 23.10.1978
63. La Marca Antonio Rosario (LMRNNR88P02H931K) nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 02.09.1988
64. Lamberti Luigi (LMBLGU75C03F839O) nato a Napoli il 03.03.1975
65. Langella Filomena Maria (LNGFMN82E57H931V) nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 17.05.1982
66. Lauri Rosa (LRARSO64H50G283D) nata a Palma Campania (NA) il 10.06.1964
67. Maiorino Felice (MRNFLC84R13G230Q) nato a Pagani (SA) il 13.10.1984
68. Malinconico Sonia (MLNSNO89L52A509V) nata ad Avellino il 12.07.1989
69. Mantelli Ilaria (MNTLRI91C54F799J) nata a Mugnano di Napoli (NA) il 14.03.1991
70. Manzi Luigi (MNZLGU95P26G813X) nato a Pompei (NA) il 26.09.1995
71. Mauro Carmen (MRACMN86M67F924Q) nata a Nola (NA) il 27.08.1986
72. Mauro Luisa (MRALSU83R62H931V) nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 22.10.1983
73. Merola Luisana (MRLLSN87A48B963U) nata a Caserta il 08.06.1987
74. Moccia Giuseppe (MCCGPP91T17H860G) nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 17.12.1991
75. Molinari Gennaro (MLNGNR64P04L245A) nato a Torre Annunziata (NA) il 04.09.1964
76. Notaro Emanuele (NTRMNL94C25F839B) nato a Napoli il 25.03.1994
77. Nunziata Maria Assunta (NNZMSS69B45H860Q) nata a San Gennaro Vesuviano (NA) il 5.02.1969
78. Nunziata Rega Giuseppe (NNZGPP90B04I438T) nato a Sarno il 4.02.1990
79. Olimpo Navarra Gerardo (LMPGRD85E31I720W) nato a Siano (SA) il 31.05.1985
80. Palma Rita (PLMRTI86C42L219S) nata a Torino il 02.03.1986
81. Parisi Anna Stella (PRSNST83L66I438G) nata a Sarno il 26.07.1983
82. Parisi Katia (PRSKTA80B50I690K) nata a Sesto San Giovanni (MI) il 10.02.1980
83. Parisi Tommaso (PRSTMS88C28F912Q) nato a Nocera Inferiore (SA) il 28.03.1988
84. Perillo Alessandro (PRLLSN91T10C129T) nato a Castellammare di Stabia (NA) il 10.12.1991
85. Picciafoco Dania (PCCDNA86M56F839O) nata a Napoli il 16.08.1986
86. Pizzi Antonio (PZZNTN94P19H985I) nato a San Marco in Lamis (FG) il 19.09.1994

87. Ponticello Angelo (PNTNGL82M31A512A) nato a Aversa il 31.08.1982
88. Pontone Raffaele (PNTRFL64B15C259H) nato a Castel san Giorgio (Sa) il 15.2.1964;
89. Posillico Giovanna (PSLGNN88E71H834P), nata a San Felice a Cancelli (Ce) il 31.05.1988 ;
90. Prisco Angelo (PRSNGL85R31H931H), nato a S. Giuseppe Ves.no il 31.10.1985;
91. Prisco Antonio (PRSNTN87H17H931I), nato a S. Giuseppe Ves.no il 17.6.1987;
92. Rastiello Carmina (RSTCMN85P60H931I), nata a S. Giuseppe Ves.no il 20.9.1985;
93. Rega Luigi (RGELGU84H25I438H), nato a Sarno (Sa) il 25.6.1984;
94. Simonetti Anna Caterina (SMNNCT88H41I438M), nata a Sarno (Sa) il 1.6.1988;
95. Sodano Ilaria (SDNLRI81T70C495H), nata a Cercola (Na) il 30.12.1981;
96. Solombrino Giuseppe (SLMGPP83L20H931V), nato a S. Giuseppe Ves.no il 20.7.1983;
97. Tuccillo Andrea (TCCNDR95E31H931X), nato a S. Giuseppe Ves.no il 31.5.1995;
98. Tuccillo Antonio (TCCNTN95E31H931A), nato a S. Giuseppe Ves.no il 31.5.1995;
98. Vacchiano Pellegrino (VCCPLG71B07H433Z), nato a Roccarainola (Na) il 7.2.1971;
100. Veneruso Teresa Stefania (VNRTSS86B45G813Z), nata a Pompei il 5.2.1986;
101. Vergati Alfonso (VRGLNS78A06L109I), nato a Terlizzi (BA) il 6.1.1978;
102. Vianello Andrea (VNLNDR64B01L736Z), nato a Venezia il 1.2.1964;
103. Vincenti Luisa (VNCLSV90S54F912U), nata a Nocera Inferiore (Sa) il 14.11.1990;
104. Vitiello Rossella (VTLRSL83T41F839F), nata a Napoli il 1.12.1983;
105. Vitiello Valentina (VTLVNT88S70F839G), nata a Napoli il 30.11.1988;
106. Zilli Andrea (ZLLNDR90B08L483U), nato ad Udine l'8.2.1990;

### **3. Indicazione delle Amministrazioni intime**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro-tempore in carica;
- **Uffici Scolastici Regionali d'Italia**, in persona dei Direttori Generali p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, in persona del Direttore Generale p.t.

**tutti**

elett. ti dom. ti *ope legis* in Roma alla Via dei Portoghesi, 12, negli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato;

### **4. Indicazione dei controinteressati:**

Tutti coloro che sono inseriti negli elenchi graduati delle classi di concorso A020 Fisica, A027 Matematica e Fisica, A026 Matematica, finalizzati al reclutamento del personale docente, indetto dal MIUR con decreto n.105 del 23 febbraio 2016, poi definitivamente rettificato dal decreto MIUR. AOODRVE. REGISTRO UFFICIALE (U). 0004432. 16.3.2018, a firma del Direttore Generale dell'USR Veneto, relativamente agli inserimenti con riserva dei candidati che hanno superato con esito positivo le prove suppletive concorsuali, e che potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del presente giudizio.

### **5. L'elenco dei controinteressati**

Si allegano gli elenchi graduati del Concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami, classi di concorso A020 Fisica, A027 Matematica e Fisica, A026 Matematica, finalizzati al reclutamento del personale docente, allegati al decreto MIUR. AOODRVE. REGISTRO UFFICIALE (U). 0004432 del 16.3.2018, a firma del Direttore Generale dell'USR Veneto

## **6. Il testo integrale del ricorso originario e dei motivi aggiunti presentati dalla ricorrente Andrea VIANELLO**

Si allegano i testi integrali del ricorso originario e dei motivi aggiunti, presentati, quest'ultimi, dal solo ricorrente Andrea VIANELLO.

## **7. Gli estremi dei provvedimenti impugnati (a) con il ricorso originario e (b) con i motivi aggiunti presentati dal solo Andrea VIANELLO**

(a) **Bandi di concorso**, emanati con Decreti del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR nn. 105 106 e 107, relativi al concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado con riferimento ai requisiti di ammissione riguardanti sia gli aspiranti concorrenti in possesso del titolo di studio (laurea) che quelli con diploma, di cui agli allegati A e B dei bandi medesimi e con riferimento, altresì, alla norma degli stessi che stabilisce che i candidati possano presentare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanze *on line* nonché per il diritto dei ricorrenti di essere ammessi alla procedura di preselezione prevista dall'art.4, punto 3,d ei bandi impugnati, ai fini dell'ammissione alle prove scritte.

(b) **Il decreto MIUR. AOODRVE. REGISTRO UFFICIALE (U). 0004432 del 16.3.2018**, con il quale il Direttore Generale dell'USR Veneto, nel rendere definitivamente rettificati gli elenchi graduati inerenti le classi di concorso A020 Fisica, A027 Matematica e Fisica, A026 Matematica, relativamente agli inserimenti con riserva dei candidati che hanno superato con esito positivo le prove suppletive concorsuali, escludeva definitivamente dall'elenco graduato inerente la classe di concorso A026, il candidato Andrea Vianello, pur avendo quest'ultimo superato le dette prove.

## **8. Ordinanza Collegiale di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami**

Si allega l'Ordinanza Collegiale del 14.1.2020, n. 340-2020 (reg. prov. coll.) del Tar Lazio, sede di Roma, sezione terza bis, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

## **9. Il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)**

Si fa presente agli interessati che lo svolgimento del processo sopra emarginato, con prossima udienza fissata l'8 giugno 2020, in prosieguo di pubblica udienza, può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

## **10. Le conclusioni e sunto dei motivi del ricorso originario:**

### **(A) Conclusioni:**

Nel ricorso originario i ricorrenti hanno concluso, perché l'On. Collegio adito, Voglia, annullare, previa sospensiva dell'efficacia, dei Bandi di Concorso emanati il 23.2.2016 con Decreti del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR nn.105,106 e 107, relativi al "*concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado*", con riferimento ai requisiti di ammissione riguardanti sia gli aspiranti concorrenti in possesso del titolo di studio (laurea) che quelli con diploma, di cui

agli allegati A e B dei bandi medesimi e con riferimento, altresì, alla norma degli stessi che stabilisce che i candidati possano presentare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanze *on line*, laddove le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione, nonché per il riconoscimento in via cautelare *inaudita altera parte* del diritto dei ricorrenti, laureati e diplomati (insegnanti tecnico – pratici) di essere ammessi alla procedura di preselezione prevista all'art. 4, punto 3, dei bandi impugnati, ai fini dell'ammissione alle prove scritte; vinte le spese, oltre al rimborso del contributo unificato versato.

### **(B) Sunto del ricorso originario:**

Il ricorso in oggetto è teso ad annullare la scelta dell'Amministrazione indicente il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per complessivi 63.211 posti di docente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nella scuola pubblica, di tacitare le aspettative di coloro che, come i ricorrenti, hanno pieno titolo a concorrere all'assegnazione del ruolo di docente, in quanto tutti in possesso, taluni di laurea magistrale, ed altri, di diploma di scuola media superiore, nonostante privi di titolo abilitativo *ex art. 3* dei Bandi concorso impugnati. Per tale motivo, gli stessi non hanno avuto modo di presentare domanda di partecipazione al concorso tramite la piattaforma ISTANZE ON LINE, se non in modo tradizionale.

Limitare agli abilitati l'accesso alla selezione pubblica per diventare docenti è illegittimo. E tanto sulla base delle seguenti argomentazioni.

1. Si è evidenziato, *in primis*, l'illegittimità della norma dei Bandi concorso impugnati (art. 3, comma 1), che prevede, tra i requisiti di ammissione agli stessi, l'esclusivo possesso del titolo abilitante, in quanto il tenore letterale della stessa è irragionevole ed illogico e non sufficientemente esaustivo, prestandosi ad equivoci interpretativi superabili grazie all'operatività del principio, vigente nel nostro ordinamento, del *favor participationis*.

In forza del quale, la P.A., nei procedimenti che comportano il rilascio di titoli ampliativi delle facoltà e dei diritti dei cittadini, ha l'obbligo di favorire la massima partecipazione, con la conseguenza che l'ammissione non può essere limitata da discriminazioni, le quali non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste dalle legge. Sicché, le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego devono essere interpretate restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica e le clausole di dubbia interpretazione devono essere interpretate in ossequio al principio del *favor participationis*".

Pertanto, si è concluso che, anche in base ad un criterio di proporzionalità, la clausola di cui all'art. 3 cit. dei concorsi *de quibus* debba essere interpretata attribuendo il significato più idoneo ad assicurare la massima partecipazione, anche in funzione dello specifico interesse della P.A. all'individuazione dei meritevoli attraverso il più ampio confronto concorrenziale, evitando un'applicazione rigidamente formalistica della normativa.

(2) Per altro verso, i bandi di concorso impugnati presentano un ulteriore punto critico, rappresentato dal contrasto, ovvero dalla mancata operatività della c.d. clausola di salvaguardia, di cui all'art. 2 del Decreto interministeriale 24.11.1998, n.46°. La quale prevede che, per il primo concorso a cattedra che sarebbe stato bandito dopo il 2002, coloro che avessero conseguito un titolo di laurea o un diploma presso le accademie delle belle arti, i conservatori, gli ISEF, gli istituti per le industrie artistiche e musicali, potessero partecipare al concorso senza abilitazione. Fatto sta che per i ricorrenti, laureati e diplomati, non è stata

applicata tale norma di salvaguardia, determinando un'iniqua disparità tra i beneficiari ammessi al concorso 2012 e gli esclusi del 2016, considerato che il primo concorso successivo al 1° maggio 2002 è stato quello dell'anno 2012, e che quest'ultimo è stato indetto per un numero limitato di regioni e di classi di concorso. Va inoltre, aggiunto che per le nuove classi di concorso non c'è mai stato un corso di abilitazione e che in relazione a queste i laureati o i diplomati ITP, soprattutto di più giovane età, non hanno mai avuto modo di essere abilitati perché ciò è stato strutturalmente impossibile.

(3) - Ancora, si è dedotto che la scelta dell'Amministrazione di limitare agli abilitati l'accesso alla selezione pubblica per diventare docenti è illegittima, in quanto si pone in contrasto con la Direttiva 2005/36/CE, il D.Lgs. n. 206/2007 (art.4) ed il D.M. 30 gennaio 1998, n.39 e s.m.i..

In breve, secondo il citato decreto ministeriale del 1998, i titoli posseduti dai ricorrenti consentono l'accesso all'insegnamento per una determinata classe concorsuale, nonché l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'istituto per l'individuazione ai fini del conferimento di incarichi temporanei di insegnamento nella scuola pubblica. Tali titoli di studio (lauree specialistiche o magistrali) rappresentano delle specifiche “*qualifiche professionali*” come previsto dalla normativa comunitaria. Infatti, la Direttiva 2005/36/CE, recepita ed attuata in Italia mediante il Decreto Legislativo n.206-2007, impone il possesso di idonea “*qualifica professionale*”, al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa.

In ragione di ciò, gli eventuali titoli conseguiti in aggiunta al titolo di accesso alla professione, fin d'ora definiti dallo Stato italiano “*abilitanti*” o di “*idoneità*”, devono ritenersi quali titoli culturali finalizzati solo al conseguimento di una specializzazione o aggiornamento professionale e non vincolanti ai fini dell'esercizio della stessa.

(4)- Si è, altresì, evidenziato nel ricorso originario che ulteriore punto critico delle procedure di selezione del personale è rappresentato dalla mancata previsione della riserva del 40% dei posti banditi ai docenti a tempo determinato, come sono alcuni ricorrenti, che alla data della pubblicazione dei bandi (23.2.2016) abbiano maturato almeno 36 mesi di servizio presso l'Amministrazione resistente, con ciò violando apertamente quanto stabilito al riguardo dall'art.35, comma 3-bis, lett.a) del D.Lgs.n.165/2001. Posto che la stabilizzazione dei precari vada favorita, e che, pertanto, si rende assolutamente inammissibile l'inapplicabilità del dettato di cui al comma 3-bis dell'art. 35 del D.Lgs.n. 165/2001 al concorso 2016, i bandi *de quibus* sono, dunque, fondatamente impugnati per la mancata osservanza della riserva dei posti in favore dei precari della scuola con almeno 36 mesi di servizio.

Sicché, la norma dell'art. 35 cit. si pone come una disposizione di salvaguardia. Essa è diretta ai cc.dd. precari storici, che, rimasti, nelle Graduatorie ad esaurimento dopo il fallimentare piano di assunzioni legato alla riforma (l.n.107/2015) sono destinati a rimanere supplenti a vita, se quanto meno non si dia loro la possibilità di partecipare al concorso 2016, con riserva per essi, che hanno svolto almeno 36 mesi di servizio, della percentuale di posti prevista dalla legge.

(5). In ultimo, i ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità dell'art. 4, 3°co., dei bandi impugnati nella parte in cui si prevede che l'inoltro della domanda di ammissione allo stesso avvenga mediante istanze *on line* attraverso il sito internet del MIUR. Solo che i ricorrenti con il gravame, sopra sunteggiato, contestano propri i requisiti di ammissione dei bandi *de quibus*.

## **11. Le conclusioni e sunto dei motivi aggiunti al ricorso originario presentati dal solo ricorrente Andrea VIANELLO.**

### **(A) Conclusioni:**

Nel ricorso per motivi aggiunti il ricorrente Andrea Vianello ha concluso perché l'On. Collegio adito, in accoglimento dell'autonomo ricorso, previa audizione in camera di consiglio, reietta ogni contraria eccezione, Voglia:

- In via cautelare, sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato con l'esclusione del ricorrente dall'elenco graduato di cui alla classe di concorso A026 Matematica, inserendolo in coda ovvero a pettine, in ragione del complessivo punteggio allo stesso da attribuire e riconoscere definitivamente;
- nel merito, accogliere il ricorso e revocare *in parte qua* il decreto di approvazione della graduatoria di merito del Concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami, relativa alla Classe di concorso A026 Matematica, e della relativa graduatoria, la quale non include il nominativo del ricorrente, che va inserito con il suo definitivo punteggio, ordinando a tal fine l'Amministrazione convenuta nella sua articolazione territorialmente competente ad attribuirlo;
- con ogni conseguenza di legge anche in merito alle spese di lite, oltre al rimborso del contributo unificato versato.

### **(B) Sunto dei motivi aggiunti:**

Andrea Vianello, ammesso a sostenere le prove suppletive del Concorso Scuola 2016 per la Classe di Concorso A026 Matematica, le stesse superava, conseguendo il punteggio di 28/40 per entrambe le prove, al netto della valutazione dei titoli prodotti.

Fatto sta che il ricorrente pur non risultando destinatario di un qualche provvedimento dell'USR Veneto di esclusione, apprendeva che il Direttore Generale dell'USR Veneto avesse decretato, da un lato, la rettifica degli *“elenchi graduati per la procedura concorsuale relativa all'ambito disciplinare AD07 classe di concorso A020 Fisica, classe di concorso A027 Matematica e Fisica, relativamente agli inserimenti con riserva dei candidati che hanno superato con esito positivo le prove suppletive concorsuali”*. Dall'altro, in parte motiva, lo stesso Direttore Generale aveva *“Ritenuto, altresì, di non includere nell'elenco graduato per la classe di concorso A026 Matematica, candidati inseriti (Vianello Andrea) nell'ordinanza del Tar Lazio n. 2728/2017, in quanto “il ricorso e i motivi aggiunti riguardano insegnanti tecnico – pratici non ammessi al concorso indetto con i(l) D.M. 106 del 2016”*.

Tale provvedimento è, invero, illegittimo sotto diversi profili

**(1)** Il decreto di approvazione dell'elenco graduato della classe di concorso A026 Matematica-, nella parte in cui si è ritenuto di non includere il nominativo dell'odierno ricorrente, si basa, innanzi tutto, su un palese errore da parte della Direzione Generale dell'USR Veneto, la quale non si è avveduta che il VIANELLO, era (ed è) nella condizione di coloro, come sostenuto financo dal Consiglio di Stato, impossibilitati a conseguire il c.d. titolo abilitante, quale ulteriore requisito di partecipazione al concorso scuola 2016.

Infatti, la clausola del bando di cui all'art. 3, del d.d.g. 23 febbraio 2016 n. 106, nella parte in cui ammette a partecipare alla procedura concorsuale esclusivamente i candidati in

possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, è stata ritenuta in contrasto - **anche rispetto ai docenti laureati, come il VIANELLO impossibilitati a partecipare alle procedure abilitative speciali sino a quel momento bandite**- con le disposizioni normative che, all'opposto, non hanno mai istituito procedure abilitative ordinarie per talune categorie di insegnanti (cfr. art. 402, d. lgs. n. 297/1994, art. 10, d.m. n. 249/2010 e art. 3, comma 2, d.p.r. n. 29/2016).

Da qui, la richiesta di annullamento dell'art. 3, del D.D.G. 23 febbraio 2016 n. 106, nella parte in cui, ammettendo a partecipare alla procedura concorsuale **esclusivamente** i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, non aveva consentito al VIANELLO financo di inoltrare telematicamente la richiesta di partecipazione alla procedura selettiva.

Tuttavia, risulta provato che il Vianello, titolare della sola laurea magistrale, non è risultato, in concreto, destinatario di percorsi ordinari abilitativi di TFA (che, pur previsti in astratto sin dal D.M. n.249/2010, non sono stati più attivati per la classe di concorso di appartenenza), né tanto meno dei cc.dd. PAS (percorsi abilitativi speciali, previsti dagli artt.15 comma 1 bis D.M. n.249/2010, indetti con D.D. n.58 del 25 luglio 2013 e destinati a coloro che avevano prestato dal 1999/2000 fino al 2011/2012 incluso almeno 3 anni di servizio), in quanto al momento dell'attivazione della procedura speciale di abilitazione non aveva mai prestato servizio in qualità di docente tre anni consecutivi.

(2) Il provvedimento impugnato va, infine, annullato, anche in ragione del suo contrasto con quanto dispone l'art. 3, comma 3, del D.p.r.n.487/1994, nella parte in cui lo stesso stabilisce che “...*l'amministrazione interessata (dispone) in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione del concorso per difetto dei requisiti prescritti*”.

E tanto sotto due diversi, seppur connessi, profili.

**a-** In primo luogo, si è rilevato che, se è vero che il potere di esclusione da un concorso pubblico per *irregolarità* della domanda di partecipazione debba essere esercitato dall'amministrazione nella fase preliminare di verifica delle domande e non nella successiva fase di approvazione delle graduatorie dei vincitori, ovvero a ridosso della stessa, nel caso in esame, il VIANELLO non ha omesso di indicare alcun requisito di partecipazione nella domanda al concorso, dato che al momento della sua indizione Egli possedeva il solo titolo di laurea non anche un titolo di abilitazione, che lo stesso non aveva mai avuto modo di conseguire, anche perché il suo diploma era già di per sé abilitante. Del resto, l'Amministrazione ha ammesso il ricorrente al concorso, non solo perché in *esecuzione* del *dictum* giurisdizionale, ma anche sulla base di una corretta e non supina interpretazione dello stesso, in uno con la lettura del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché dei motivi aggiunti e dell'ordinanza cautelare di rigetto, che palesava l'inammissibilità del ricorso medesimo, nel quale non si specificavano le posizioni dei singoli ricorrenti (ITP e laureati non abilitati): il VIANELLO, infatti, è stata ammessa a partecipare alle prove suppletive, nonostante l'errore in cui era incorsa l'Ordinanza del 30 maggio 2017, che la stessa P.A. ha ritenuto frutto di una SVISTA materiale

**b-** Per altro verso, il comportamento tenuto dall'Amministrazione è in contrasto con i principi cardine dell'azione amministrativa, per i quali, qualora si consegua un risultato positivo all'esito del superamento delle prove d'esame previste, tale risultato si consolida



nonostante che l'originaria ammissione fosse disposta solo con riserva in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale. Le regole cardini dell'azione amministrativa devono essere applicate al fine di evitare il prodursi di situazioni di incertezza rispetto ai requisiti di partecipazione a pubblici concorsi, onde evitare la vanificazione delle relative prove d'esame comunque svolti con esito positivo e a tutelare l'affidamento ingenerato dalla partecipazione al concorso stesso.

Si è, così, rilevato, al riguardo, che lesione dell'affidamento del ricorrente sia particolarmente grave nella misura in cui gli si è, contraddittoriamente, consentito di partecipare al concorso, salvo, poi, non perfezionare l'inclusione nella graduatoria di merito finale, sebbene con "riserva", una volta che il VIANELLO Si era, di fatto, graduato tra i vincitori, proprio per l'originaria ammissione concorso medesimo, nato dall'accertamento della mancanza di percorsi abilitativi per la sua classe di concorso. Piuttosto è da rimarcare che illegittimamente l'Amministrazione convenuta ha ommesso di concludere le operazioni concorsuali rispetto alla posizione del ricorrente, il quale non riesce nemmeno ad oggi a conoscere il suo punteggio finale, in quanto la Commissione Giudicatrice non ha valutato i titoli posseduti e dichiarati dal VIANELLO, da aggiungersi al punteggio complessivo raggiunto per ogni singola prova, valutata ognuna in 28,40.

Ragione per cui, anche sotto quest'aspetto, il ricorso va accolto.

## **Allegati**

- AVVISO DI PUBBLICAZIONE PUBBLICI PROCLAMI
- RICORSO ORIGINARIO ANCANFORA + ALTRI vs MIUR + 1 RG n. 4308-2016;
- MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO PRESENTATI DA ANDREA VIANELLO RG 4308-2016
- ORDINANZA COLLEGIALE TAR LAZIO - ROMA SEZIONE TERZA BIS N.340-2020 DEL 14.10.2020 DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
- ELENCO DEI CONTROINTERESSATI (Graduatorie del Concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami, classi di concorso A027 Matematica e Fisica e A020 Fisica, rettifiche ed allegate al decreto MIUR. MIUR. AOODRVE. REGISTRO UFFICIALE (U). 0004432. 16.3.2018, a firma del Direttore Generale dell'USR Veneto.
- QUIETANZA AVVENUTO PAGAMENTO EURO 100,00 VERSATO SU CONTO MIUR

Palma Campania, data dell'invio telematico

Avv. Angelo Coppola